

LAURA STORTI

CN = LAURA STORTI
O = IL CORTILE
ASSOCIAZIONE ONLUS
C = IT



Firmato digitalmente da GIANLUCA
ABBATE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
VITERBO:80027890567



**GIANLUCA ABBATE
NOTAIO**

. 5684

RACCOLTA N. 4505

DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

ento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017
101 comma 2, sottoposto al regime fiscale di cui
all'articolo 82 del medesimo Decreto)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di
dicembre

- 19 dicembre 2022 -

alle ore sedici e minuti sei in Roma, alla Via della Lungara
n. 19.

Avanti a me Dottor Gianluca Abbate, Notaio in Rieti,
iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di
Viterbo e Rieti,

E' PRESENTE:

- **STORTI LAURA**, nata a Roma il 23 gennaio 1950, (Codice
Fiscale STR LRA 50A63 H501B), residente in Roma, alla Via
Nuoro n. 13, domiciliata per la carica ove appresso, la
quale dichiara di intervenire al presente atto, non in
proprio, ma nella qualità di Presidente dell'Associazione
non riconosciuta:

- **"IL CORTILE Associazione di Promozione Sociale"**, con sede
in Roma, alla Via della Lungara n. 19, Codice Fiscale
97159060587 e Partita IVA 09529081003, costituita in data 23
luglio 1998, giusta atto registrato a Roma in data 29 luglio
1998 al n. C/28697, già iscritta nel Registro delle
Associazioni di Promozione Sociale della Regione Lazio dal
22 dicembre 2008 al n. 998, a quanto infra autorizzata in
virtù dei poteri attribuitile dall'articolo 13 del vigente
Statuto.

Dell'identità personale, nonché qualifica e poteri della
comparente, io Notaio sono certo.

La medesima mi dichiara che è qui riunita, in prima
convocazione, l'assemblea dell'Associazione, per trattare il
seguente Ordine del giorno:

1) adozione di un nuovo Statuto associativo in adeguamento
alla disciplina del "Codice del Terzo Settore" di cui al
D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, in
ossequio a quanto disposto dall'articolo 101 CTS, come
prorogato dall'articolo 26 bis del D.L. n. 73/2022.

Aderendo alla fattami richiesta, io Notaio do atto di quanto
segue.

"Assume la presidenza dell'Assemblea, su designazione
unanime degli intervenuti e ai sensi dell'articolo 13 del
vigente Statuto, la costituita Storti Laura, la quale
constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente indetta, nelle forme e
nei termini previsti dal vigente Statuto, in questi giorno,
ora e luogo, in prima convocazione;

- è presente la maggioranza degli associati, così come

Registrato a Rieti
il 23 dicembre 2022
al n. 3678 /1T

risulta dal foglio delle presenze, che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura per espressa rinuncia della comparente;

- del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre se medesima, Menghi Celina Elisabetta Chiara, nata a Milano, il 5 luglio 1948, (segretaria) mentre risulta assente Di Masso Luisa, nata a Civitavecchia (RM) il 30 marzo 1963;

- pertanto, l'Associazione è regolarmente costituita ed atta a deliberare, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 101 del D. Lgs 117/2017 come modificato dall'articolo 26 bis del D.L. n. 73/2022.

Passando alla trattazione di quanto all'Ordine del giorno, il Presidente espone la necessità di procedere all'adeguamento dello Statuto alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, come modificato dall'articolo 26 bis del D.L. n. 73/2022 e, prioritariamente, in conformità a quanto dispone l'articolo 35 del citato D.lgs., rubricato "Associazioni di Promozione Sociale".

Pertanto, espone dettagliatamente le modifiche sostanziali dello Statuto in conformità alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore, dandone lettura, articolo per articolo, nella sua versione aggiornata e revisionata di adeguamento.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare su quanto all'Ordine del Giorno.

L'assemblea, mediante alzata di mano,

- favorevoli: tutti i presenti;
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

DELIBERA:

a) di approvare l'adeguamento della disciplina formale e sostanziale dell'Ente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 117/2017 e di approvare, altresì, integralmente il nuovo testo dello Statuto, contenente quanto sopra proposto, che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**;

b) di delegare al Presidente dell'Associazione ogni più ampia facoltà per l'esecuzione di quanto testè deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti otto.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'Ente.

Si invocano le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017, in particolare l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, avendo il presente atto lo scopo di adeguamento a modifiche normative.

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 GDPR) e della normativa antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, la comparente, da me Notaio informata

circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, nonché dei soggetti pubblici e privati ai quali i dati stessi possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, ed in relazione all'obbligo di rilasciare copia degli atti a chiunque ne faccia richiesta, dichiara di consentire ed autorizzare l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini previsti e disciplinati dalla citata normativa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale, unitamente allo statuto allegato, ho dato lettura alla comparente, la quale, a mia domanda, lo approva riconoscendolo conforme alla propria volontà e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciassette e minuti ventisette.

Consta il verbale, scritto in parte con mezzi elettronici da me Notaio e completato di mio pugno, di due fogli dei quali occupa le prime intere cinque pagine e parte della sesta fin qui.

F.to: LAURA STORTI

" GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO

ELENCO SOCI

1-Bosi Beatrice, nata a Spoleto, il 21/05/1976, residente in via Trebula, 10 - 00183 Roma, Codice fiscale: BSOBRC76E61I921F *Beatrice Bosi*

2-De Lorenzo Matteo, nato a Roma il 27/12/1978, residente in Roma, Via Valentino Mazzola, 38 00142- Roma, Codice fiscale: DLRMTT78T27H501T *Matteo De Lorenzo*

3-Di Cioccio Sabrina, nata a Popoli (PE) il 31/08/1984, residente in Piazza Cicerone, 2, 67039 Sulmona (AQ), Codice fiscale: DCCSRN84M71G878W *Sabrina Di Cioccio*

4-Di Masso Luisa, nata a Civitavecchia il 30-03-1963, residente in viale Europa, 8, Civitavecchia, Codice fiscale: DMSLSU63C70C773I *ASSENTE*

5-Menghi Celina Elisabetta Chiara, nata a Milano, il 05/07/1948, residente in Via Panfilo Castaldi, 6- 00100 Roma, Codice fiscale: MNGCNL48L45F205K *C. Menghi*

6-Nicastro Chiara, nata a Soveria Mannelli (CZ) il 01/02/1984, residente in via Pietro Gori 11, 19038 Sarzana (Sp), Codice fiscale: NCSCRG84B41I874Q *ASSENTE*

7-Pacati Laura, nata a Brescia l'11/02/1975, residente in piazza Vittorio Emanuele II, 39 - 00185 Roma, Codice fiscale: PCTLRA75B51B157K *Laura Pacati*

8-Rizzo Laura Cecilia, nata a La Plata, Argentina, il 25 agosto 1958, residente in Via della Scala, 17, Roma 00153, Codice fiscale: RZZLCC58M65Z600R *ASSENTE*

9-Siani Maria, nata a Cava de' Tirreni (Sa) il 15/04/1986, residente in Via Valentino Mazzola 38, 00142 Roma, Codice fiscale: SNIMRA86D55C361Z *Maria Siani*

10-Storti Laura, nata a Roma il 23/01/1950, residente in Via Nuoro, 13 00182 Roma, Codice fiscale: STRLRA50A63H501B *Laura Storti*

11-Vacca Monica, nata a Cagliari il 28/01/1968, residente in via Emanuele Filiberto, 61 00185 Roma Codice fiscale: VCCMNC68A68B354S *Monica Vacca*

Fausto Martini

Giuseppe

W. S.

	Allegato "B" al n. 5684/4505	
	STATUTO dell'Associazione	
	"IL CORTILE Associazione di Promozione Sociale"	
	Articolo 1 - Denominazione	
	E' costituita un'Associazione di Promozione Sociale	
	denominata "IL CORTILE Associazione di Promozione Sociale",	
	in breve "IL CORTILE APS".	
	Articolo 2 - Sede e durata	
	L'Associazione ha sede in Comune di ROMA all'indirizzo	
	determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle	
	forme di legge.	
	L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2070.	
	Articolo 3 - Scopo e Attività Istituzionali	
	A) Attività Istituzionali	
	L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Scopi dell'associazione sono l'elaborazione, la promozione	
	e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra	
	cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.	
	Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel	
	rispetto dei principi della Costituzione italiana che hanno	
	ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno	
	rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della	
	Persona.	
	La vita è segnata da continue separazioni che, seppure	

	dolorose, risultano inevitabili e al tempo stesso	
	necessarie.	
	Appare evidente che la famiglia è il luogo	
	nel quale si vivono le separazioni. Nel	
	convincimento che tali momenti, per il loro	
	valore costitutivo, non si possono né si	
	vogliono evitare, l'Associazione si offre come	
	luogo terzo di mediazione. Ciò premesso	
	l'Associazione si propone di:	
	- offrire spazi di accoglienza e incontro	
	più ampi e stimolanti del ristretto nucleo	
	familiare a bambine/i, alle loro madri e	
	padri ed alle persone che abbiano	
	responsabilità dirette nella loro	
	educazione;	
	- offrire assistenza alle coppie con o senza	
	figli in fase di separazione anche	
	conflittuale;	
	- offrire momenti di socializzazione e di	
	svago, al di fuori delle mura domestiche dove	
	la donna viene troppo spesso catturata dai	
	compiti di gestione della casa;	
	- offrire a bambine/i e adulti occasioni	
	ed esperienze creative ed espressive;	
	offrire a bambine/i la possibilità di	

	ritrovarsi per fare liberamente esperienze	
	che non siano condizionate da stereotipi	
	convenzionali come ad esempio quello sessista.	
	In queste situazioni i bambini più	
	grandi potrebbero progressivamente	
	imparare a sentirsi responsabili della	
	gestione degli ambienti che utilizzano e	
	ad organizzare autonomamente le attività	
	prescelte, coordinandole con quelle altrui;	
	- offrire assistenza e sostegno a genitori in difficoltà	
	nell'esercizio della responsabilità genitoriale; riservare	
	un'attenzione particolare alle situazioni di maggiore	
	solitudine ed emarginazione come ad esempio quella delle donne	
	immigrate e delle madri nubili;	
	- sviluppare azioni di contrasto e di prevenzione ad ogni forma	
	di violenza esercitata contro donne, bambini/e e ogni altro	
	soggetto "debole";	
	- fornire accoglienza, ascolto e presa in carico a donne e	
	bambini/e vittime e/o testimoni di violenza familiare e	
	n o n ;	
	- fornire accoglienza, ascolto e presa in carico agli autori	
	di atti di violenza sia in ambito familiare che extra;	
	- fornire ai genitori separati, che non convivono con i propri	
	figli, un luogo di incontro e gioco che potrebbero avere	
	difficoltà a trovare;	

	fornire un ambiente adeguato a bambine/i che presentino	
	particolari difficoltà sia emotive sia di apprendimento che	
	motorie;	
	fornire ascolto ed assistenza a soggetti o coppie che si	
	sottopongano a trattamenti di fecondazione artificiale o di	
	procreazione assistita.	
	Inoltre l'Associazione intende porre particolare	
	attenzione alla formazione professionale, nel quadro delle	
	suddette finalità. Si propone quindi di:	
	- formare persone che siano in grado d'interagire con le	
	madri, i padri e le bambine/i per favorire un clima di	
	libertà e di comunicazione più articolato rispetto ai modelli	
	scolastici istituzionali (educatrici, insegnanti,	
	psicopedagogiste, psicologi, psicoterapeuti, assistenti e	
	operatori sociali organizzatrici di atelier specifici etc.);	
	-- formare nuove figure professionali che possono prestare	
	alle famiglie un aiuto orientato secondo i principi	
	dell'Associazione (es. baby-sitter, animatrici, assistenti al	
	puerperio, etc.).	
	Infine l'Associazione Si Propone di:	
	- svolgere attività di ricerca psicologica, pedagogica e	
	sociologica per confrontare le proprie esperienze con altre	
	analoghe, anche a livello europeo (per esempio la Maison	
	Verte di Parigi);	
	- organizzare conferenze, seminari, convegni;	

	- promuovere corsi di formazione e aggiornamento per	
	personale direttivo e docente, di operatori e di altri	
	soggetti comunque impegnati nel settore scolastico,	
	educativo e psicologico.	
	Per il raggiungimento di tale scopo, l'associazione	
	esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti	
	attività di interesse generale:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 , e	
	successive	
	modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e alla legge 22 giugno	
	2016, n. 112 , e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	
	Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,	
	pubblicato	
	nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e	
	successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 , e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	

	i) organizzazione e gestione di attivita' culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attivita', anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attivita' di interesse	
	generale	
	di cui al presente articolo;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della poverta' educativa;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	v) promozione della cultura della legalita', della pace tra	
	i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle	
	attivita' di interesse generale di cui al presente articolo,	
	promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di	
	aiuto	
	reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all' articolo	
	27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , e i gruppi di acquisto	
	solidale di cui all' articolo 1, comma 266, della legge 24	
	dicembre 2007, n. 244 ;	

	x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi	
	della legge 4 maggio 1983, n. 184.	
	B) Attività diverse	
	Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento	
	degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a	
	questi, l'Associazione può svolgere anche attività diverse,	
	che dovranno essere secondarie rispetto all'attività	
	principale sopra indicata nel rispetto dei parametri anche	
	quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto	
	dall'art. 6 del CTS:	
	<i>Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali</i>	
	<i>ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al</i>	
	<i>Consiglio Direttivo.</i>	
	C) Modalità di esercizio	
	L'Associazione esercita le attività sopra individuate	
	prevalentemente a favore di associati, loro familiari e	
	terzi ed avvalendosi in via prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati o delle persone aderenti	
	agli enti associati.	
	L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di	
	finanziare la propria attività istituzionale, anche	
	attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o	
	contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche	
	essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di	

	modico valore.	
	Articolo 4 - Associati	
	A) Numero degli associati	
	L'Associazione deve essere formata da almeno sette associati	
	persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione	
	sociale; qualora tale numero si riducesse, esso dovrà essere	
	integrato entro un anno come previsto dal comma 1 bis	
	dell'art. 35 del CTS.	
	Possono essere ammessi come associati altri ETS o enti senza	
	scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi	
	il cinquanta per cento delle associazioni di promozione	
	sociale associate.	
	B) Categorie di associati	
	Gli associati si dividono in:	
	- Volontari: sono coloro che svolgono attività in favore	
	della Associazione, mettendo a disposizione il proprio	
	tempo e le proprie capacità per il raggiungimento	
	dello scopo della APS in modo personale, spontaneo e	
	gratuito.	
	- Ordinari: sono i fondatori che non siano volontari e	
	coloro che, successivamente alla costituzione della	
	APS, senza svolgere attività di volontariato,	
	intendono parteciparvi perché ne condividono le	
	finalità e gli scopi.	
	C) Ammissione	

	L'ammissione avviene con delibera del Consiglio Direttivo e	
	su domanda dell'interessato. L'organo amministrativo deve	
	rispondere entro i (60) sessanta giorni dalla domanda; in	
	esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro	
	degli associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha	
	proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci	
	l'assemblea degli associati.	
	D) Diritti e doveri	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei	
	confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il	
	principio generale della democraticità della struttura e	
	dell'assenza di discriminazione fra le persone.	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito,	
	collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti	
	dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni	
	associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle	
	necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento	
	della quota associativa fissata periodicamente dall'organo	
	amministrativo.	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri	
	dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali	
	dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo)	
	facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale, entro	
	15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà	
	gratuitamente l'esame personale presso la sede	

	dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.	
	La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere	
	collegata in alcuna forma alla titolarità di azioni o quote	
	di natura patrimoniale.	
	Articolo 5 - Volontari	
	L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si	
	avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri	
	associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può	
	avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.	
	Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito	
	Registro dei Volontari.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in	
	ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfetario.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.	
	I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e	
	le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di	
	volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i	
	terzi.	
	Articolo 6 - Recesso ed esclusione	

	La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma	
	l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione	
	dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo	
	preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che	
	assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.	
	Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il	
	recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per	
	l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio	
	Direttivo.	
	L'associato che non versi la quota associativa entro il	
	termine stabilito dal Consiglio Direttivo o che sia venuto	
	meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente	
	statuto può essere escluso con deliberazione motivata	
	dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è	
	sempre possibile il ricorso all'assemblea.	
	In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo,	
	l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto	
	versato all'Associazione.	
	Articolo 7 - Organi dell'Associazione	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli Associati;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo.	
	Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un	

	Revisore Legale dei Conti.	
	Come Organi facoltativi possono essere nominati il	
	Segretario e il Tesoriere e il Comitato Scientifico, le cui	
	funzioni e la cui composizione con riguardo al Comitato	
	Scientifico sono determinate con apposito Regolamento	
	approvato dall'Assemblea.	
	Articolo 8 - Assemblea degli Associati	
	A) Competenza	
	L'Assemblea degli Associati:	
	- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,	
	l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;	
	- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove	
	necessario per legge;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	statuto;	
	- approva i regolamenti;	
	- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	e la scissione dell'Associazione;	
	- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio	
	Direttivo che respingono domande di ammissione o che	
	procedono all'esclusione di un associato;	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla	

	legge o dal presente statuto.	
	B) Convocazione	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso	
	la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta	
	all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se	
	richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle	
	cariche venute a scadere.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il	
	Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia	
	fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati	
	aventi diritto di voto.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza,	
	dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle	
	materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di	
	strumento di comunicazione che garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto	
	almeno (7) sette giorni prima dell'assemblea.	
	C) Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni nel libro degli associati. Si considera	
	quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la	
	delibera di ammissione dell'associato.	
	Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che	
	sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo	

	in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un	
	massimo di 5 (cinque) voti.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da	
	altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile	
	anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può	
	ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque)	
	deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500	
	(cinquecento) associati.	
	Il voto si esercita in modo palese.	
	D) Svolgimento	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,	
	in sua assenza, dal componente più anziano in carica del	
	Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo,	
	dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la	
	verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad	
	un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero	
	ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il	
	Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo	
	verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori	
	al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione	
	e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno	
	esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente	
	dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in	
	qualità di esperti, di persone non associate al fine di	

	consentire ai presenti l'informazione necessaria al	
	consapevole esercizio del diritto di voto.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale	
	degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso	
	di convocazione.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo,	
	indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni	
	dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non	
	contestuali ossia in audio o video conferenza, purché	
	ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel	
	verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non	
	personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta	
	nel luogo ove è presente il verbalizzante.	
	L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria,	
	anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino	
	tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo	

	e dell'Organo di Controllo.	
	E) Maggioranze	
	L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita	
	con la presenza della metà più uno degli associati aventi	
	diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi	
	dai presenti.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti,	
	qualunque sia il numero degli associati intervenuti.	
	Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto,	
	sia in prima che in seconda convocazione, occorre la	
	presenza di almeno la maggioranza degli associati e	
	l'assemblea delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento	
	dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono	
	essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti	
	degli associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e	
	l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio	
	Direttivo non hanno diritto di voto.	
	Articolo 9 - Consiglio Direttivo	
	A) Composizione	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di	
	membri variabile da tre a sette, determinato dall'assemblea	

	in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo	
	devono essere scelti fra gli associati persone fisiche o	
	anche tra gli aderenti degli enti associati e da questi	
	indicati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre	
	esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a	
	quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I	
	consiglieri sono rieleggibili.	
	Si applica l'articolo 2382 del codice civile.	
	Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere	
	attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e	
	dall'esperienza professionale;	
	- professionalità misurata sulle specifiche attività	
	istituzionali;	
	- indipendenza da interessi che siano divergenti o	
	confliggenti con quelli propri dell'Associazione.	
	Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si	
	decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni,	
	morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente,	

	eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e	
	un Tesoriere.	
	Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più	
	consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i	
	consiglieri così nominati restano in carica sino	
	all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.	
	B) Funzioni	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed	
	amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più	
	ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria	
	dell'Associazione.	
	Spetta al Consiglio Direttivo di:	
	- nominare il Presidente e eventualmente il Vice Presidente;	
	- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	- convocare l'Assemblea degli Associati;	
	- provvedere in merito all'ammissione e all'esclusione degli	
	associati;	
	- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il	
	bilancio sociale;	
	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul	
	funzionamento dell'Associazione;	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale	
	referiti o riferibili all'Associazione, fra i quali	
	acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o	

	rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare	
	l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi	
	finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e	
	Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e	
	private e con la Pubblica Amministrazione;	
	- determinare le quote associative annuali ed eventuali	
	quote di ingresso;	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi,	
	gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque	
	denominate anche mediante partecipazioni ad ATI	
	(Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni	
	Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra	
	Imprese, o altre modalità simili o assimilate;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il	
	compimento di singoli atti;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia	
	espressamente demandato all'assemblea o di competenza di	
	altri organi.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri	
	componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o	
	categorie di atti determinati.	
	C) Funzionamento	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da	

	effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del	
	giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di	
	comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta	
	ricezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi	
	diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei	
	casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un	
	preavviso di almeno (48) quarantotto ore.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di	
	intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di	
	Controllo.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in	
	assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti	
	i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di	
	Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi	
	componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con	
	modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza	
	purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto	
	nel verbale:	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non	
	personalmente presenti;	

	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta	
	nel luogo ove è presente il verbalizzante.	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal	
	Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei	
	verbali del Consiglio.	
	D) Doveri dell'ufficio	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a	
	partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il	
	consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre	
	riunioni consecutive è considerato dimissionario.	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere	
	attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano	
	incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in	
	concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da	
	recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso	
	dell'attività.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi	
	dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale	
	caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi	

	dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto	
	dell'articolo 2475-ter del codice civile.	
	Articolo 10 - Presidente dell'Associazione	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto all'interno	
	del Consiglio. La durata della sua carica coincide con	
	quella del Consiglio che lo ha eletto; è rieleggibile.	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione	
	verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a	
	qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale	
	nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in	
	qualsunque grado.	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre:	
	- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo e ne coordina il lavoro,	
	- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche	
	e private e altri organismi, anche al fine di instaurare	
	rapporti di collaborazione e sostegno delle singole	
	iniziative dell'associazione,	
	- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle	
	attività e delle iniziative dell'associazione,	
	- convoca e presiede il Consiglio Direttivo,	
	- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio	
	Direttivo,	
	- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento	
	opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo	

	nella prima seduta utile dalla sua adozione.	
	Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un	
	Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del	
	Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o	
	impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso	
	aggiuntivo.	
	In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente,	
	il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni	
	mediante procura speciale per il compimento di atti	
	determinati.	
	Articolo 11 - Organo di Controllo	
	A) Funzioni	
	Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto	
	opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo	
	monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte	
	in sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione	
	e sul suo concreto ordinamento.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a	
	partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il	
	bilancio.	

	B) Composizione	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre	
	membri scelti fra persone non associate.	
	I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti	
	tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma	
	secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo	
	collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da	
	almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni	
	dell'articolo 2399 codice civile.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	
	esercizi e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con	
	quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che	
	la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra	
	triennale.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è	
	incompatibile con quella di componente il Consiglio	
	Direttivo.	
	Articolo 12 - Revisione Legale dei Conti	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto	
	opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o	
	una società di revisione iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo	
	di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono	
	essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito	

	registro.	
	Articolo 13 - Patrimonio dell'Associazione	
	Il patrimonio dell'Associazione è composto dalla dotazione	
	costituita con il versamento delle quote associative, nonché	
	dagli incrementi derivanti principalmente da contributi	
	pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite	
	patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è	
	interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
	dell'Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra	
	individuato.	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi	
	dell'Associazione, anche in occasione di recesso o	
	cessazione individuale del rapporto associativo.	
	Articolo 14 - Bilancio	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ai sensi	
	di legge, il Consiglio Direttivo deve sottoporre	
	all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un	
	bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato	

	dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con	
	l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio	
	è accompagnato da una relazione che illustra le singole	
	poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale	
	dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità	
	istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale	
	delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta	
	relazione si dà conto di eventuali osservazioni o	
	suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal	
	Revisore.	
	Il bilancio così formato, una volta approvato	
	dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.	
	Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio	
	Direttivo deve:	
	- pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet	
	della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli	
	emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai	
	componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo,	
	ai dirigenti, nonché agli associati;	
	- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale	
	redatto con le modalità previste dalla legge. Il bilancio	
	sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche	
	nel sito internet dell'Associazione di Promozione Sociale o	

nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

Articolo 15 - Devoluzione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio
residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore
individuati con delibera del Consiglio Direttivo previo
parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore
e nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 9
del CTS.

F.to: LAURA STORTI

" GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO

Firmato digitalmente da

LAURA STORTI

CN = LAURA STORTI
O = IL CORTILE
ASSOCIAZIONE ONLUS
C = IT

scritto, Dottor Gianluca Abbate, Notaio in Rieti, che la presente copia, composta di
gine, è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per gli usi consentiti.
2023